
IL CASO

a cura di
FEDERICO BUCCI

L'appartenenza all'Avvocatura più antica della civiltà occidentale segna la vita e stimola la sensibilità nella riflessione giuridica anche dopo che l'amata toga forense viene temporaneamente riposta: è il caso del nuovo Giudice Costituzionale Prof. Romano Vaccarella che ha svolto la relazione ispiratrice della sentenza della Corte Costituzionale del 20 novembre 2002 n 506, con la quale lo scrupolo etico-sociale che connota la giurisdizione delle leggi si coniuga con una eleganza argomentativa che non fa rilevare lo "strappo", invece normalmente sussistente nei riconoscimenti di incostituzionalità di leggi dello stato: nella decisione in rassegna la affermazione dell'esigenza di coerenza, in senso costituzionale, su tema arido - e perfino imbarazzante - quale la pignorabilità di pensioni di vecchiaia è perseguita con stile armonioso e limpido. La ricchezza intellettuale del Foro romano ha consentito di ottenere che la decisione, di seguito riportata, venga commentata da menti lucide e voci autorevoli che onorano la nostra rivista.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA	4 dicembre 2002 n. 506
----------	---------------------------

PRESIDENTE	Cesare Ruperto
------------	----------------

GIUDICI	Valerio Onida Carlo Mezzanotte Fernanda Contri Guido Neppi Modona Annibale Marini Franco Bile Giovanni Maria Flick Francesco Amirante Ugo De Siervo Romano Vaccarella Paolo Maddalena
---------	---

I. È illegittimo costituzionalmente l'articolo 128 del Regio D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni e indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

II. In applicazione dell'articolo 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, sono illegittimi costituzionalmente gli articoli 1 e 2, primo comma, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

III. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dell'art. 69, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza del 31 gennaio 2002 dal Tribunale di Ragusa nel procedimento civile vertente tra Caruso Rosario e la Legal Sud s.r.l., iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; *udito* nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un processo di opposizione all'espropriazione forzata presso terzi di una pensione di vecchiaia erogata dall'INPS, avendo l'opponente invocato l'impignorabilità assoluta, il Tribunale di Ragusa, con ordinanza del 31 gennaio 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dell'art. 69, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione e, comunque, con il principio di ragionevolezza, nella parte in cui escludono - a differenza di quanto disposto dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile con riguardo alle retribuzioni - la pignorabilità, nei limiti di un quinto, della pensione di vecchiaia erogata dall'INPS per crediti diversi da quelli vantati dall'INPS stesso e da quelli di natura alimentare.

2. Con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo mostra di dissentire dal precedente arresto sul punto della Corte costituzionale, costituito dalla sentenza n. 55 del 1991, sia nella parte in cui tale pronuncia valutava la limitazione introdotta dalle norme denunciate come meramente incidente su di uno dei tanti mezzi di esecuzione civile - l'espropriazione presso terzi - piuttosto che quale deroga al principio di responsabilità patrimoniale generica sancito dall'art. 2740 del codice civile, sia nella parte in cui il differente regime della pignorabilità delle retribuzioni e delle pensioni era giudicato con "l'intrinseca diversità di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e finalità diversi quali quelli espressi dagli artt. 36 e 38 della Costituzione".

Quanto alla prima questione, il rimettente sottolinea l'incongruenza della esclusione del mezzo espropriativo nella pratica più fruttuoso, mentre, con riguardo al secondo profilo, ritiene irragionevole la differenza tra il regime generale di impignorabilità delle pensioni e quello della pignorabilità delle retribuzioni private, ogni qual volta il trattamento pensionistico non abbia carattere "speciale", ma integri invece un'ipotesi di salario differito, con identità di natura e funzione che postula di necessità eguale trattamento in sede esecutiva. L'equivalenza tra pensione e retribuzione renderebbe irragionevole una situazione per cui, nonostante la rilevanza costituzionale del diritto alla retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), questa è pignorabile nei limiti di un quinto, laddove il principio di solidarietà, di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., farebbe sì che la pensione sia impignorabile anche quando costituisca "prosecuzione" della medesima capacità reddituale.

In tale ottica il giudice a quo critica il presupposto implicito della sentenza n. 55 del 1991 della Corte - rinvenuto nell'"opzione teorica dell'autonomia del sistema delle assicurazioni sociali rispetto alle assicurazioni private in quanto riconducibili alla cosiddetta sicurezza sociale, in ossequio al loro fondamento legale e non pattizio nonché al principio dell'automaticità delle prestazioni" - richiamandosi ai dati normativi che

invece accomunano le due fattispecie, e segnatamente all'art. 1886 cod. civ. (che richiama, per la disciplina delle assicurazioni sociali, la disciplina codicistica per colmare le eventuali lacune delle leggi speciali) e all'art. 2116, primo comma, cod. civ. (che sancisce il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali). Permarrebbe, inoltre, la correlazione tra contributi e prestazioni nella misura in cui l'erogazione di queste ultime resta comunque subordinata all'accertamento del fatto che i contributi erano effettivamente dovuti.

Neppure il fine pubblicistico delle assicurazioni sociali sembra, infine, impedirne l'assimilazione a quelle private in punto di pignorabilità, tenuto conto della natura mista dell'erogazione (retributiva, previdenziale, assistenziale), cui ha fatto esplicito riferimento anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 99 del 1993 (evolutiva rispetto alla citata sentenza n. 55 del 1991), la quale ha dichiarato incostituzionale l'art. 2, primo comma, numero 3, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui escludeva la pignorabilità, nei limiti di un quinto, dell'indennità di fine rapporto dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

3. Evidente è, inoltre, ad avviso del rimettente, la rilevanza della questione "atteso l'evidenziato thema decidendum".

4. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. A sostegno di tale conclusione osserva come, già con la sentenza n. 22 del 1969, la Corte costituzionale abbia chiarito che il principio generale della intangibilità delle pensioni erogate dall'INPS consente solo deroghe, espressamente stabilite, che siano aderenti ai precetti dell'art. 38, secondo comma, Cost., e che, in relazione alla natura del credito vantato nei confronti dell'assicurato, precisino la quota aggredibile dell'emolumento. Tale sarebbe la linea anche della sentenza n. 1041 del 1988 che, nel consentire la pignorabilità nei limiti di un quinto (rectius, di un terzo) delle pensioni corrisposte dall'INPS per crediti alimentari, effettua una puntuale comparazione tra i beni essenziali della vita e della dignità dell'uomo, tutelati dall'art. 38, secondo comma, Cost., e quello agli alimenti, garantito dall'art. 29 Cost.

Nel richiamare, infine, la sentenza n. 55 del 1991 e l'ordinanza n. 314 del 1991, l'Avvocatura evidenzia come il giudice rimettente non abbia neppure specificamente indicato e qualificato la natura del credito azionato, con ciò impedendo ogni valutazione comparativa con gli interessi tutelati dal menzionato art. 38 Cost.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale di Ragusa dubita, "in relazione all'art. 3, comma primo, Cost., e, comunque, al principio di ragionevolezza", della legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dell'art. 69, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordi-

namenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui escludono - in relazione all'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - la pignorabilità nei limiti di un quinto della pensione di vecchiaia per crediti diversi da quelli inerenti all'INPS e da quelli di natura alimentare.

2. La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

3. Questa Corte è stata numerose volte, e sotto più profili, investita della questione della pignorabilità delle pensioni, sia degli ex dipendenti da pubbliche amministrazioni, sia di professionisti assistiti da casse di previdenza, sia, ancora, di titolari di trattamenti pensionistici erogati dall'INPS; anche se, nella giurisprudenza formatasi in oltre un quarantennio, la questione posta dall'ordinanza di rimessione risulta essere stata trattata ex professo solo una volta.

La copiosa giurisprudenza di questa Corte, infatti, si è articolata in una serie di pronunce che - quanto al regime della pignorabilità e sequestrabilità, e sovente attraverso la rimeditazione di precedenti decisioni - hanno equiparato, da un lato, le pensioni erogate dall'INPS a quelle erogate agli ex pubblici dipendenti e, dall'altro lato, le retribuzioni dei pubblici dipendenti a quelle dei lavoratori del settore privato; sicché il principio della "normale" impignorabilità delle pensioni è risultato più presupposto che affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, tutta volta ad equiparare il trattamento del settore privato a quello pubblico.

3.1. Con la sentenza n. 18 del 1960, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'impignorabilità delle pensioni (sancita, rispettivamente, dagli artt. 128 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 e 45 del regio decreto n. 1765 del 1935) erogate dall'INPS e dall'INAIL, osservando che il "precetto costituzionale per cui devono essere assicurati al lavoratore, non più in grado di provvedere al suo sostentamento in caso di infortunio, malattia, invalidità o vecchiaia, i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita (art. 38 Cost.)" giustifica - senza contrasto "coi principi relativi all'assistenza familiare, sanciti negli artt. 29 e 30 Cost." - l'impignorabilità assoluta anche in danno del "coniuge o dei figli minori che vantino un credito per alimenti verso il beneficiario della pensione". Con la sentenza n. 1041 del 1988, viceversa, la Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., degli artt. 128 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 e 69 della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti per i pubblici dipendenti dall'art. 2, numero 1, del d.P.R. n. 180 del 1950 (e cioè 'fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute'), la pignorabilità delle pensioni corrisposte dall'INPS per crediti alimentari (ai quali vanno equiparati quelli di assegno di mantenimento, nei limiti in cui questo abbia carattere alimentare)"; e ciò in quanto, "dinanzi alla esigenza di tutelare i crediti alimentari, non vi è alcuna ragione di concedere ai titolari di pensioni INPS un trattamento privilegiato rispetto a coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di altri enti pubblici", ovvero fruiscono di assegni corrisposti da casse di previdenza di professionisti.

3.2. Con riguardo all'art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n.

1324 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), che prevedeva l'assoluta impignorabilità ed insequestrabilità delle quote di integrazione, delle pensioni e degli assegni dovuti ai notai dalla relativa cassa (inclusa l'indennità di cessazione dall'esercizio delle funzioni), questa Corte ne ha dapprima escluso l'incostituzionalità perché "non possono porsi sullo stesso piano dei liberi professionisti, quali i notai, i dipendenti privati" (sentenza n. 100 del 1974); successivamente (sentenza n. 105 del 1977), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui sottraeva alla pignorabilità per crediti alimentari l'assegno di integrazione corrisposto ai notai in esercizio che non raggiungano nell'anno un minimo di onorari, e non ne consentiva la pignorabilità nei limiti stabiliti dall'art. 2, primo comma, numero 1, del D.P.R. n. 180 del 1950; infine, con la sentenza n. 155 del 1987, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni dei notai negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, primo comma, numero 1, del D.P.R. n. 180 del 1950.

3.3. Anche con riguardo alle pensioni ed indennità corrisposte ai giornalisti dall'INPGI, la Corte ha dapprima dichiarato (con riguardo, nella specie, ai crediti tributari) che l'impignorabilità assoluta sancita dall'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, non contrastava con il principio di eguaglianza, essendo "una disposizione estensiva della normativa prevista in materia per l'INPS dall'art. 128 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 ed essendo non comparabile la situazione dei giornalisti con quella di avvocati, commercialisti, geometri, ragionieri" (sentenza n. 214 del 1972); successivamente, con la sentenza n. 209 del 1984, la Corte ha individuato nell'art. 2, primo comma, numero 1, del d.P.R. n. 180 del 1950, una "norma di carattere generale" e, pertanto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 29 Cost., del ricordato art. 1 della legge n. 1122 del 1955, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennità dovute dall'INPGI negli stessi limiti di cui all'art. 2, primo comma, numero 1, del D.P.R. n. 180 del 1950.

3.4. Espressamente richiamando la già citata (3.1) sentenza n. 1041 del 1988, questa Corte, con sentenza n. 572 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 110 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, primo comma, numero 1, del D.P.R. n. 180 del 1950, la pignorabilità per crediti alimentari delle rendite erogate dall'INAIL.

3.5. Con sentenza n. 468 del 2002, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, primo comma, numero 3, del D.P.R. n. 180 del 1950, la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS.

4. Parallelamente, e pressoché contemporaneamente all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte che ha assunto, quanto alle pensioni, quale "norma di carattere generale", la disciplina della pignorabilità prevista per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni dal D.P.R. n. 180 del 1950 (art. 2), questa medesima disciplina è stata ripetutamente

sottoposta al vaglio della Corte, nella parte in cui sanciva il principio della impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità di stipendi, salari ed altri emolumenti (art. 1) e consentiva di derogarvi nei medesimi limiti e nelle medesime ipotesi previsti, all'art. 2, per le pensioni.

4.1. Dopo aver ripetutamente negato che contrastasse con l'art. 3 Cost. la disposizione sulla generale impignorabilità delle retribuzioni dei dipendenti da pubbliche amministrazioni, "giustificata, più che dalla natura del rapporto, dall'intento di tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione, espressamente considerato nell'art. 97 Cost., che potrebbe essere turbato dalla mancanza di tranquillità economica del pubblico dipendente, conseguente alla decurtazione della sua retribuzione", ed aver ritenuto che, correttamente esercitando il suo potere discrezionale, il legislatore aveva limitato a tre tipi di crediti (alimentari, tributari, danni arrecati alle pubbliche amministrazioni) le eccezioni alla generale impignorabilità (sentenza n. 88 del 1963; ordinanza n. 131 del 1967; ordinanza n. 37 del 1970; ordinanza n. 189 del 1973; sentenza n. 49 del 1976; sentenza n. 105 del 1977; sentenza n. 37 del 1985; sentenza n. 337 del 1985), questa Corte, con la sentenza n. 89 del 1987, ha invece dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, primo comma, numero 3, del D.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui, diversamente dall'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale; e, con la sentenza n. 878 del 1988, ha esteso il medesimo principio alle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti dallo Stato e, poi, con sentenza n. 115 del 1990, all'indennità integrativa speciale, dichiarata impignorabile dall'art. 1, terzo comma, lett. b, della legge 27 maggio 1959, n. 324.

4.2. Analogamente, dopo aver statuito che "ricorrono serie e valide ragioni a giustificazione della speciale disciplina" dettata dall'art. 369, primo comma, del codice della navigazione, là dove consentiva la pignorabilità, nella misura del quinto, delle somme dovute dall'armatore all'arruolato esclusivamente per crediti alimentari e per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave (sentenza n. 101 del 1974), questa Corte ha invece dichiarato costituzionalmente illegittima la medesima norma, nonché l'art. 930, primo comma, cod. nav., in ragione del "processo di osmosi tra i settori dell'impiego pubblico e di quello privato", che non giustificava più il trattamento privilegiato di pubblici dipendenti (sentenza n. 72 del 1996).

5. La disamina dell'evoluzione giurisprudenziale mostra come questa Corte, mentre ha assunto a *tertium comparationis* il rapporto di lavoro privato quanto alla retribuzione, ha adottato quale modello il rapporto di pubblico impiego quanto alle pensioni; nell'un caso e nell'altro, tuttavia, convergendo verso il risultato di comprimere, con l'area dell'impignorabilità, le eccezioni al principio per cui "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri" (art. 2740 cod. civ.).

Peraltro, proprio l'adozione a *tertium comparationis* ora dell'art. 545 cod. proc. civ. (per le retribuzioni), ora dell'art. 2 del D.P.R. n. 180 del

1950 (per le pensioni) ha fatto sì che, mentre per tutte le retribuzioni sia stato travolto il principio della generale impignorabilità, per le pensioni tale principio - essendosi operato esclusivamente sulle eccezioni ad esso apportate - sia rimasto in vigore (e, quindi, solo apparentemente assunto quale premessa di ogni intervento della Corte in subiecta materia).

In sostanza, la retribuzione è stata integralmente restituita al novero dei beni sui quali - nei limiti previsti dalla legge - il creditore, qualunque sia la natura del suo credito, può soddisfarsi, mentre la pensione (ed i suoi equivalenti) costituisce un "bene" aggredibile (sempre nei limiti previsti dalla legge) soltanto da alcuni creditori, selezionati (dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 180 del 1950) in ragione della causa del credito: in concreto, soltanto da chi vanta un credito alimentare o tributario, nonché - per gli ex dipendenti pubblici - un credito del datore di lavoro derivante dal rapporto di impiego ovvero - per i titolari di pensioni INPS - un credito dell'Istituto derivante da indebite prestazioni percepite ovvero da omissioni contributive (così l'art. 69 della legge n. 153 del 1969, che ha sostituito - a seguito della sentenza n. 22 del 1969 - l'art. 128, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1827 del 1935).

La retribuzione, da qualsiasi lavoratore percepita, è stata, dunque, assoggettata al regime della responsabilità patrimoniale quale "bene" sul quale qualsiasi creditore può, nei limiti di legge, soddisfarsi attraverso l'espropriazione presso terzi; e la giurisprudenza di questa Corte ha sempre respinto la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 36 Cost., dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità della quota di retribuzione necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia (sentenza n. 20 del 1968; sentenza n. 38 del 1970; sentenza n. 102 del 1974; sentenza n. 209 del 1975; ordinanza n. 12 del 1977; ordinanza n. 260 del 1987; ordinanza n. 491 del 1987; sentenza n. 434 del 1997).

6. Se si escludono due pronunce (di rigetto, sentenza n. 231, e d'inammissibilità, sentenza n. 831 del 1988) su questioni sollevate sulla base di un fraintendimento della portata delle sentenze n. 89 e n. 878 del 1987, questa Corte si è occupata del regime dell'impignorabilità in sé - e non già avendo quale tertium comparationis il D.P.R. n. 180 del 1950 - delle pensioni erogate dall'INPS, soltanto con la sentenza n. 55 del 1991, alla quale sono seguite quattro ordinanze d'inammissibilità per manifesta erroneità nell'individuazione del tertium comparationis (n. 314 del 1991), per inidoneità della motivazione (n. 305 del 1998 e n. 231 del 2000) e per irrilevanza (n. 92 del 2001).

La sentenza n. 55 del 1991 - premesso che "il diverso regime della pignorabilità delle pensioni non incide sul contenuto della responsabilità patrimoniale del debitore..., ma soltanto su un particolare mezzo di esecuzione civile" (e cioè sull'unico mezzo - pignoramento presso terzi - idoneo a fare della pensione un "bene" assoggettabile alla responsabilità patrimoniale) - si limita ad osservare che "l'esclusione delle pensioni dal novero dei beni sequestrabili o pignorabili per il soddisfacimento di crediti non qualificati è da ritenersi espressione della facoltà del legislatore,

non preclusa dall'art. 24 Cost., di subordinare in alcuni casi l'esperimento del diritto del privato alla tutela di altri interessi generali o di preminente valore pubblico come, nel caso, quelli garantiti dall'art. 38 Cost.", ed a rilevare come la differenza di regime tra retribuzioni e pensioni "non è irragionevole poiché trova fondamento nella intrinseca diversità di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e finalità diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 Cost."

7. La Corte ha avuto modo di precisare che la differenza tra retribuzioni e pensioni è più strutturale che funzionale (sentenza n. 1045 del 1988), ora traendone la conseguenza della illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti pensionistici (sentenza n. 156 del 1991), ora (sentenza n. 361 del 1996) traendone "il corollario della non applicabilità diretta dell'art. 36 Cost. ai crediti di pensione, ai quali tale norma è riferibile solo indirettamente per il tramite e nella misura dell'art. 38 Cost."

D'altra parte, in presenza di crediti aventi natura mista (retributiva, previdenziale e assistenziale), come l'indennità di fine rapporto, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma (art. 2, primo comma, numero 3, del D.P.R. n. 180 del 1950) che ne consentiva la pignorabilità solo per crediti alimentari e non anche, come per i lavoratori del comparto privato consentiva l'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella misura di un quinto "anche per ogni altro credito" (sentenza n. 99 del 1993).

8. Il complesso quadro della giurisprudenza costituzionale che si è tracciato impone di riesaminare la questione sottoposta al vaglio della Corte dal Tribunale di Ragusa.

8.1. L'art. 38, secondo comma, Cost. è certamente norma che - sancendo il diritto dei lavoratori, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, a che siano "preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" - si ispira a criteri di solidarietà sociale e "di pubblico interesse a che venga garantita la corresponsione di un minimum", il cui ammontare è ovviamente riservato all'apprezzamento del legislatore (così la sentenza n. 22 del 1969).

È ben vero che il pubblico interesse - in cui si traduce il criterio di solidarietà sociale - a che il pensionato goda di un trattamento "adeguato alle esigenze di vita" può, ed anzi deve, comportare - oltre che un dovere dello Stato (da bilanciarsi, in primis, con le esigenze della finanza pubblica: ordinanza n. 342 del 2002) - anche una compressione del diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione, ma è anche vero che tale compressione non può essere totale ed indiscriminata, bensì deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, a non imporre ai terzi, oltre il ragionevole limite appena indicato, un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi.

Il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" non è tale da comportare,

quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l'impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei "mezzi adeguati alle esigenze di vita" che la Costituzione impone gli siano garantiti, ispirandosi ad un criterio di solidarietà sociale: e, pertanto, ad un criterio che, da un lato, sancisce un dovere dello Stato e, dall'altro, legittimamente impone un sacrificio (ma nei limiti funzionali allo scopo) a tutti i consociati (e segnatamente ai creditori).

8.2. Al fine di valutare la questione di legittimità costituzionale sollevata relativamente all'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, osserva questa Corte che le norme, attraverso le quali, direttamente (art. 2, primo comma, del D.P.R. n. 180 del 1950) ovvero tramite i ricordati interventi di questa Corte, è consentito a certi creditori qualificati di soddisfarsi, nei limiti ivi previsti, sull'intero ammontare della pensione, non confliggono con il principio appena enunciato, in quanto ben può il legislatore nella sua discrezionalità selezionare, attraverso un razionale bilanciamento di valori garantiti dalla Costituzione, in ragione della loro causa, i crediti rispetto ai quali la pensione - anche nella parte in cui è volta ad assicurare al pensionato il minimum vitale - è (pro quota dell'intero) pignorabile. La qualità del credito, in altre parole, giustifica - quando è espressione di altri valori costituzionali - il discrezionale bilanciamento con il valore espresso dall'art. 38, secondo comma, Cost., ma tale valore, quando l'ammontare della pensione eccede quanto necessario per le esigenze di vita del pensionato, certamente non può rendere impignorabile la parte eccedente, di modo che, soddisfatta integralmente l'esigenza sottesa al disposto dell'art. 38, comma secondo, Cost., detta parte eccedente deve ritenersi (nei limiti e secondo le regole fissati dall'art. 545 cod. proc. civ.) assoggettabile al regime generale della responsabilità patrimoniale (art. 2740 cod. civ.).

8.3. È appena il caso di rilevare che, individuato il proprium del disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost. nell'esigenza di garantire nei confronti di chiunque (con le sole eccezioni di crediti qualificati, tassativamente indicati dal legislatore) l'intangibilità della parte della pensione necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, non ne discende automaticamente analoga conseguenza riguardo alle retribuzioni, dal momento che non ne risulta incisa la ragione per cui, a proposito del regime della pignorabilità, questa Corte ha negato sussistere l'esigenza di una soglia di impignorabilità assoluta: da un lato, infatti, l'art. 38, secondo comma, Cost. enuncia un precetto che, quale espressione di un principio di solidarietà sociale, ha come destinatari anche (nei limiti di ragione) tutti i consociati, dall'altro, l'art. 36 Cost. - secondo quanto questa Corte ha statuito nelle ricordate decisioni (n. 5) - indica parametri ai quali, ma nei rapporti lavoratore-datore di lavoro, deve conformarsi l'entità della retribuzione, senza che ne scaturisca, quindi, vincolo alcuno per terzi estranei a tale rapporto, oltre quello - frutto di razionale "contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore che percepisca uno stipendio" (sentenze n. 20 del 1968 e 38 del 1970) - del limite del quinto della retribuzione quale possibile oggetto di pignoramento.

8.4. La consapevolezza, da un lato, del pubblico interesse sotteso alla percezione del trattamento pensionistico e, dall'altro lato, dei limiti "quantitativi" di esso emerge anche da quella giurisprudenza ordinaria - recentemente avallata da una pronuncia di legittimità (Cass. 11 giugno 1999, n. 5761) - che ritiene rilevabile d'ufficio, e non soltanto attraverso l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'impignorabilità di pensioni di modesto importo (quale, nella specie, di invalidità).

9. Non rientra nel potere di questa Corte, ma in quello discrezionale del legislatore, individuare in concreto l'ammontare della (parte di) pensione idoneo ad assicurare "mezzi adeguati alle esigenze di vita" del pensionato, come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità (con le sole eccezioni, si ripete, tassativamente indicate di crediti qualificati, in quanto espressione di altri valori costituzionali: ad es., artt. 29, 30, 53 Cost.).

Se è vero, infatti, che più volte il legislatore ha operato interventi che sembrano presupporre una valutazione della soglia minima vitale (concettualmente non dissimile dai "mezzi adeguati alle esigenze di vita", di cui è parola nell'art. 38, secondo comma, Cost.), è anche vero che nessuna di tali valutazioni consente a questa Corte di adottarla ai fini dell'individuazione della parte assolutamente impignorabile della pensione: quelle valutazioni - come conferma la loro stessa varietà - sono ispirate dalla considerazione anche di altri valori, quali le esigenze tributarie (soglia dei redditi totalmente esenti da IRPEF) o di finanza pubblica (livello della pensione sociale; doppio di essa ai fini della corresponsione dell'aumento perequativo; "soglia di povertà" fissata, dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per l'accesso al cosiddetto reddito minimo di inserimento; ecc.). Nemmeno il criterio posto in una materia "neutra" per la finanza pubblica e destinato ad operare inter privatos, adottato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 (del triplo della pensione sociale, quale reddito presunto ai fini del risarcimento del danno provocato alla persona dalla circolazione stradale) può essere fatto proprio dalla Corte, attesa l'episodicità della determinazione legislativa e la necessità che sia il legislatore - bilanciando le esigenze di tutela del credito (art. 24 Cost.) e di garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita (art. 38 Cost.) - ad operare una scelta razionale ed equilibrata.

10. Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale del denunciato art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS e non prevede, invece, l'impignorabilità - con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati - della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita e conseguentemente la pignorabilità della residua parte a norma dell'art. 545 cod. proc. civ., nei limiti del quinto della stessa.

11. Al contrario, deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata relativamente all'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dal momento che, con tale norma, il legislatore non altro ha fatto che prevedere limiti e modalità attraverso le quali un creditore qualificato (l'INPS, per indebite prestazioni ovvero omissioni contributive) può assoggettare a pignoramento un quinto dell'intero ammontare della pensione.

12. La presente dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, agli artt. 1 e 2, primo comma, del D.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1 e non prevedono, invece, l'impignorabilità - con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati - della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e conseguentemente la pignorabilità della residua parte a norma dell'art. 545 cod. proc. civ., nei limiti del quinto della stessa.

P.Q.M

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte;

dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.

ROBERTO PESSI*

RETRIBUZIONI E PENSIONI: DIFFERENZE ED IDENTITÀ. IL REGIME DI PIGNORABILITÀ

La sentenza della Corte Costituzionale che si annota costituisce una “svolta” nel Diritto della Previdenza Sociale, anche se può ritenersi che questa “svolta”, come elegantemente sostenuto nella motivazione, fosse prevedibile in ragione dell’evolversi della giurisprudenza della stessa Corte in questa materia e “dintorni”.

Non è dubbio, infatti, che, con la sentenza n. 18 del 1960, la Corte Costituzionale aveva affermato un principio opposto a quello della sentenza n. 506 del 2002, e cioè l’impignorabilità assoluta delle pensioni erogate dall’INPS e dall’INAIL (e quindi la legittimità costituzionale dell’art. 128 del R.D.L. n. 1827/1935 e dell’art. 45 del R.D. n. 1765/1935) anche in danno del coniuge o dei figli minori che vantino un credito per alimenti verso il beneficiario della pensione.

Un primo ripensamento in termini di bilanciamento di valori costituzionali (art. 38, secondo comma, ed artt. 29 e 30 Cost.) viene operato dalla Corte (che nel ‘60 riteneva prevalente il principio di cui all’art. 38, secondo comma, di assicurare al pensionato i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita) con la sentenza n. 1041 del 1988. La Corte ebbe a operarlo quando si trovò a dover constatare l’irragionevolezza (rispetto al principio di uguaglianza) della previsione della pignorabilità delle pensioni dei pubblici dipendenti (“fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute”) stabilito dall’art. 2, numero 1, del D.P.R. n. 180 del 1950, relativamente ai crediti alimentari, rispetto all’impignorabilità assoluta delle pensioni corrisposte dall’INPS (riconfermata dall’art. 69 della legge n. 153 del 1969). In questa direzione, del resto, la Corte si era mossa già negli anni precedenti con riferimento alle prestazioni previdenziali (ivi comprese le pensioni) erogate dalle casse libero professionali (sentenza n. 105 del 1977 per i notai) e dall’INPGI (sentenza n. 209 del 1984); ed ha continuato a muoversi negli anni successivi (sentenza n. 572 del 1989, che ha affermato la pignorabilità per crediti alimentari delle prestazioni erogate dall’INAIL; sentenza n. 468 del 2002, che ha affermato la pignorabilità delle prestazioni previdenziali per i crediti tributari).

Il percorso, peraltro, si era attestato su di una conclusione che era ritenuta pacifica da tutta la dottrina e la giurisprudenza in materia previdenziale; e cioè che il principio generale fosse quello dell’impignorabilità delle prestazioni previdenziali; e che questo principio tollerasse poche e tassative eccezioni, identificate dal legislatore, in ragione di crediti “qualificati dalla “qualità” del soggetto creditore” e/o dalla funzione che il credito era chiamato ad assolvere.

2. Orbene, questo principio è oggi travolto dalla sentenza che si annota, la quale restituisce integralmente la pensione al novero dei beni sui quali, nei limiti previsti dalla legge, il creditore, qualunque sia la natura del suo credito, può soddisfarsi. La regola diviene, dunque, la pignorabilità, prevalendo il principio (di cui all'art. 2740 Cod. Civ.) secondo il quale "il debitore risponde all'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri"; mentre l'impignorabilità diviene eccezione, e soltanto quantitativa, laddove riferita e riferibile a quella quota di prestazione previdenziale adeguata a garantire le esigenze di vita. Sotto tale profilo è interessante sottolineare come il brillante percorso argomentativo con cui la motivazione tenda a dimostrare come non si sia in presenza di una "svolta", quanto piuttosto di una conseguenza necessitata dell'evoluzione giurisprudenziale precedente, sia centrato sull'equiparazione, ai fini che qui interessato, tra retribuzione e pensione. È questo, infatti, il passaggio chiave della motivazione che, per poter utilizzare la giurisprudenza costituzionale che ha sostanzialmente ricondotto all'area della pignorabilità piena le retribuzioni dei pubblici dipendenti (sentenze n. 89 del 1987, n. 878 del 1988, n. 115 del 1990) ed eliminato ogni speciale disciplina (sentenza n. 72 del 1996, ma vedi anche sentenza n. 434 del 1997), deve richiamarsi all'affermazione (sentenza n. 1045 del 1988) secondo cui "la differenza tra retribuzioni e pensioni è più strutturale che funzionale" (da cui il diverso regime di rivalutazione dei crediti pensionistici, sentenze n. 156 del 1991 e n. 361 del 1996) ed ai precedenti riferiti ai crediti aventi natura mista (retributiva, previdenziale ed assistenziale) come l'indennità di fine rapporto, per i quali la Corte ha affermato la pignorabilità per qualsivoglia credito (sentenza n. 99 del 1993).

3. A ben vedere, dunque, la "svolta", questa sì "rivoluzionaria", è qui, cioè nell'equiparazione tra retribuzione e pensione; e non nella modifica del regime di pignorabilità, rispetto al quale la Corte, con prudenza, ha salvaguardato la quota parte corrispondente all'interesse pubblico di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., investendo la discrezionalità del legislatore del compito di individuare in concreto l'ammontare della parte di pensione idonea ad assicurare "mezzi adeguati alle esigenze di vita" del pensionato, come tale assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità (con le sole eccezioni tassativamente indicate dei crediti qualificati, in quanto espressione di altri valori costituzionali quali, ad esempio, quelli previsti dagli artt. 29, 30 e 53 Cost.). Questo processo di equiparazione, infatti, offre una rilettura tutta "privatistica" della prestazione pensionistica che sembra accantonare la circostanza che l'erogazione interviene a sostituire un reddito da lavoro a seguito dell'impossibilità fisica (o per la disoccupazione o l'assenza di opportunità) di produrre quel reddito. Del resto, il nuovo "spirito" che si intravede nella sentenza della Corte Costituzionale segnala che la Costituzione vigente elabora nuovi bilanciamenti di valori: solidarietà sociale, esigenze della finanza pubblica, ma anche diritto del terzo di soddisfare le proprie pretese creditorie (e, quindi, i valori di cui agli artt. 41 e 42 Cost.).

** Professore ordinario di diritto del Lavoro
nella Università di "Tor Vergata"*

ANTONINO SGROI*

CORTE COSTITUZIONALE E PIGNORAMENTO DELLE PENSIONI: UN NUOVO QUADRO DI ASSETTO DEGLI INTERESSI

Come noto il modello di tutela delineato dal legislatore con riguardo alle pensioni e, in generale, con riguardo a ogni altra *rendita previdenziale* è difforme dal modello legislativo in materia di tutela delle retribuzioni del lavoratore o, in generale, di qualunque altro emolumento connesso a un'attività di lavoro subordinata in contrapposizione alla tutela dei diritti dei creditori di entrambi i soggetti debitori.

In questa ipotesi la regola generale è quella sancita dall'art. 545 c.p.c. che prevede la pignorabilità e sequestrabilità di salari, stipendi e trattamenti di fine rapporto nei limiti di un quinto a favore di tutti i creditori (su questa disposizione sia consentito rinviare ad: A. Sgroi, Pignorabilità di stipendi e salari: ancora un intervento del giudice delle leggi, nota a ordinanza Corte costituzionale n. 225 del 29.5.2002, in www.nuovagiurisprudenzaonline.it).

All'opposto nella precedente ipotesi vige(va) la regola, diametralmente opposta, della limitata pignorabilità delle pensioni.

Limitata pignorabilità intesa non solo sotto il profilo quantitativo, ciò sarebbe perfettamente in linea con il trattamento fatto alle retribuzioni - un quinto -, ma anche, e qui stava la peculiarità del modello, con riguardo ai soggetti creditori che potevano soddisfare il proprio credito aggredendo il trattamento pensionistico o qualunque altro trattamento previdenziale a esso assimilabile.

Infatti sotto quest'ultimo versante il legislatore individua(va), con elencazione tassativa, i soggetti dell'ordinamento che potevano soddisfare le ragioni del proprio credito, nei limiti del quinto, aggredendo il trattamento pensionistico.

Sul tema la regola a valenza generale valevole nel settore privato, sottoposta al vaglio di costituzionalità dell'odierna decisione, la si ritrova: nell'art. 128 del regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935, convertito con modifiche in legge n. 1155 del 6 aprile 1936 e nell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La prima disposizione, contenuta nel primo comma e, ormai unico comma dopo le sentenze di illegittimità costituzionale e le abrogazioni dei successivi due commi, dell'articolo, è strutturata su due livelli:

a) il primo livello contiene la regola generale della non cedibilità, né sequestrabilità, né pignorabilità delle pensioni, degli assegni e delle indennità spettanti secondo lo stesso testo legislativo che, si rammen-

- ta, è intitolato “Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale”;
- b) il secondo livello contiene una deroga al principio generale di cui retro, deroga che opera limitatamente alle pensioni - senza che si fissi, al suo interno, alcun limite quantitativo al recupero coattivo -, mentre lo spezzone normativo precedente elenca anche gli assegni e le indennità, “...che possono essere cedute, sequestrate e pignorate soltanto nell’interesse di stabilimenti pubblici ospedalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative e non oltre l’importo di queste”.

Con il primo comma dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969 il legislatore ridisegna l’istituto e statuisce “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1927, ..., nonché gli assegni di cui all’art. 11 della L. 5 novembre 1968, n. 1115 (), possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’I.N.P.S. derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni”.

Il successivo secondo comma, con norma derogatoria, fa salvo in ogni caso il trattamento minimo nei confronti delle pensioni ordinarie liquidate dall’assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) e, infine, il terzo comma preclude nell’ipotesi di recupero di prestazioni indebitamente percepite che l’ente previdenziale possa richiedere il pagamento degli interessi, a meno che non vi sia stato dolo del debitore.

Nel settore pubblico la medesima regola la si ritrova nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950, T. U. in materia di sequestro, pignoramento e cessione di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della P. A., agli artt. 1 e 2.

Il primo articolo fissa la regola generale della insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità, fra l’altro, anche delle pensioni, delle indennità e dei sussidi e rinvia per le eccezioni a tale regola al successivo articolo 2.

Questo articolo, al primo comma, con riguardo anche alle pensioni e alle indennità che tengono luogo di pensione, consente il sequestro e il pignoramento in tre casi e precisamente: a) fino a un terzo per gli alimenti dovuti per legge; b) fino a un quinto per debiti verso l’ente pubblico da cui il lavoratore dipende e derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro; c) fino a un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dall’origine, all’impiegato o salariato.

Sul delineato quadro legislativo, limitatamente alle disposizioni che afferiscono il settore privato, è stato chiamato a intervenire il giudice delle leggi con l’ordinanza di remissione del Tribunale di Ragusa.

Tale intervento si salda logicamente al precedente intervento della Corte avvenuto il 22 novembre 2002, sentenza n. 468 (in www.cortecostituzionale.it), ove si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 128 del regio decreto legge n. 1827 del 1935, convertito con modifiche in legge n. 1155 del 1936 “...nella parte in cui non consente entro i limiti stabiliti dall’art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignora-

bilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS".

Con la decisione n. 468 si eliminano le discrasie esistenti in tema di pignorabilità delle pensioni fra settore pubblico e privato e, si estende a quest'ultimo la regola esistente per il primo in tema di pignorabilità per crediti tributari.

Il giudice delle leggi ritiene, a sostegno della propria decisione, che "Così come per i crediti alimentari (*il precedente sul tema è la sentenza n. 1041 del 1988, v. infra*), non sussiste ragione alcuna, con riguardo a quelli tributari, perché i titolari di pensioni INPS godano di un trattamento di favore - rispetto ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, ai professionisti che percepiscono assegni dalle rispettive Casse di previdenza - in punto di pignorabilità o sequestrabilità dei crediti da essi vantati, a titolo di pensioni, assegni o altre indennità, nei confronti dell'INPS".

Con la decisione in commento si compie un ulteriore passo e si assimilano, sotto il versante esecutivo, le pensioni alle retribuzioni, consentendo che per le prime si possa procedere da parte di tutti i creditori al pignoramento, nel limite di un quinto, con allargamento pertanto del-

l'ambito di efficacia dell'art. 545 codice di rito.

Nell'ordinanza del giudice *a quo* il punto di riferimento obbligato, dal quale procedere, era rappresentato dalla sentenza n. n. 55 del 6 febbraio 1991 (in *Giur. Costit.*, 1991, p. 416 e ss.) della Corte costituzionale.

In questa decisione la Corte, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 l. n. 153 del 1969 e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 180 del 1950, osservava:

- a) riprendendo quanto affermato in una precedente sentenza, la n. 580 del 1989 (in *riv. cit.*, 1980, p. 2677 e ss.), che il diverso regime della pignorabilità delle pensioni non incide sul contenuto sostanziale della responsabilità patrimoniale del debitore, che resta sempre disciplinato dall'art. 2740 c.c., ma soltanto su di un particolare mezzo di esecuzione (pignoramento presso terzi) tra i tanti che consentono la realizzazione coattiva del diritto (p. 419);
- b) che la differenza di regime non è comunque irragionevole poiché trova fondamento nella intrinseca diversità di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e finalità diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 Cost. e del resto, osservano i giudici, nelle precedenti pronunce in materia le stesse si sono limitate a eliminare ingiustificate disequaglianze tra il settore pubblico e quello privato, ma sempre all'interno delle due distinte categorie delle retribuzioni e delle pensioni (*passim*);
- c) che, infine, non vi è alcuna limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost. e ciò in quanto resta ferma la possibi-

lità della realizzazione coattiva del credito su tutti i beni del debitore e l'esclusione delle pensioni dal novero dei beni sequestrabili o pignorabili per il soddisfacimento di crediti non qualificati, è da ritenersi espressione della facoltà del legislatore di subordinare in alcuni casi l'esperimento del diritto del privato alla tutela di altri interessi generali o di preminente valore pubblico come, nel caso, quelli garantiti dall'art. 38 Cost. (p. cit.).

La Corte costituzionale, a poco più di dieci anni dal suo precedente intervento, è nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della regola in tema di impignorabilità della pensione con riferimento al primo comma dell'art. 3 della carta costituzionale e, nella decisione in commento, imbrocca una strada esattamente opposta.

Il giudice delle leggi, per giustificare il proprio cambio di rotta, ha innanzi tutto proceduto a una ricognizione delle proprie decisioni in materia e, ancor prima di esporre i risultati della ricerca, assume che "...il principio della «normale» impignorabilità delle pensioni è risultato più presupposto che affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, tutta volta ad equiparare il trattamento del settore privato a quello pubblico".

Dopo di ch  il Collegio passa all'esame della propria giurisprudenza sul tema.

In ordine cronologico la prima sentenza   la n. 18 del 30 marzo 1960 (in riv. cit., 1960, p. 215 e ss.).

La Corte dichiarava non fondata la questione di legittimit  costituzionale, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione, dell'art. 128 R.D.L. cit. e dell'art. 45 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (Il testo disciplinava l'assicurazione obbligatoria degli infortuni e delle malattie professionali e l'art. sottoposto al vaglio di costituzionalit  recitava: "Il credito delle indennit  fissate dal presente decreto non pu  essere ceduto per nessun titolo, n  pu  essere pignorato o sequestrato tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in cosa giudicata, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dalla esecuzione del presente decreto").

La Corte supportava la decisione argomentando che "...la regola della intangibilit  delle pensioni e delle rendite (  stata dettata) in considerazione delle particolari finalit  della tutela previdenziale, quelle cio  di assicurare al soggetto protetto non pi  in grado di provvedere al sostentamento in caso di infortunio, malattia, invalidit  e vecchiaia i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita; criterio questo che risponde al dettato dell'art. 38 della Costituzione". (prg. 2).

La successiva sentenza   la n. 1041 del 30 novembre 1988 (in Inf. Prev., 1989, p. 84 e ss.).

Questa volta il giudice delle leggi dichiara l'illegittimit  costituzionale dell'art. 128 R.D.L. cit. e dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui escludono, entro i limiti di cui all'art. 2 n. 1 del D.P.R. n. 180 del 1950, la pignorabilit  per crediti alimentari.

La Corte osserva che l'impignorabilit  delle pensioni erogate dall'Inps anche per causa di alimenti d  luogo a una disparit  di trattamento priva di qualsiasi giustificazione rispetto alle pensioni dei dipendenti pubblici con lesione del principio costituzionale fissato dall'art. 3 della Costituzione (p. 85).

Nonostante l'accertata lesione di tale principio si dovesse ritenere suffi-

ciente per la declaratoria di illegittimità costituzionale, il giudice delle leggi passa a scrutinare le disposizioni legislative anche con riguardo all'art. 29 della Carta.

Sotto questo versante la Corte:

- da un lato osserva che “la pensione di invalidità non esaurisce i suoi effetti nei confronti del solo assicurato, ma serve anche al sostentamento della sua famiglia, tanto che essa è soggetta al regime di reversibilità ai superstiti. Essa conserva quindi la generale ed intrinseca natura di trattamento previdenziale, ed è in forza di ciò che si è riconosciuta la ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle pensioni dei dipendenti pubblici”. (p. 86),
- dall'altro rammenta e utilizza un proprio precedente, il n. 209 del 18 luglio 1984 (in Giur. Costit., 1984, p. 1426 e ss., sul quale *infra*), riguardante la declaratoria di illegittimità dell'art. 1 della legge n. 1122 del 1955 (Tutela previdenziale dei giornalisti italiani) proprio in riferimento all'art. 29 cit., articolo al cui interno trova riconoscimento il diritto agli alimenti.

Quest'ultima menzione consente il passaggio alle altre decisioni della Corte costituzionale afferenti disposizioni equipollenti a quella odierna, che si trovavano in altri micro-sistemi previdenziali. Decisioni con le quali si è perseguito il fine di uniformare il sistema previdenziale *tout court* a una regola generale e comune di pignorabilità delle pensioni nei limiti fissati dal D.P.R. n. 180 del 1950 all'art. 2. Come retro evidenziato la Corte ha compiuto sul tema un'opera di omogeneizzazione interna tesa all'applicazione di regole uniformi in tutti i sistemi previdenziali, sia pubblico sia privato. Tale obiettivo è stato perseguito estendendo al sistema privato le regole di pignorabilità delle pensioni fissate in ambito pubblico.

La prima di queste decisioni, utilizzate nell'iter argomentativo dell'odierna statuizione, è la n. 105 del 2 giugno 1977 (in riv. cit., 1977, p. 808 e ss.). Sentenza ove si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324; articolo che reiterava il principio generale di incedibilità, insequestrabilità e impignorabilità delle pensioni, delle quote di integrazione e degli assegni erogati dalla cassa nazionale sul notariato (Da notare che antecedentemente, nella sentenza n. 100 del 18 aprile 1974 (in riv. cit., 1974, p. 735 e ss.), la Corte aveva ritenuto legittima la disciplina dell'art. 12 anche se la decisione si chiude con “... l'auspicio che nella debita sede la disciplina di quella materia, che, considerata nel suo insieme, si presenta composita e variamente articolata, sia resa intimamente più coerente e venga armonizzata nel rispetto e con il contemperamento, per altro degli interessi generali e delle esigenze dei singoli campi di applicazione”).

La Corte osserva, innanzi tutto, che nel nostro diritto positivo non esiste un principio generale di assoluta impignorabilità nei confronti dei crediti di carattere alimentare e stante la funzione pubblica svolta dai notai ritiene che agli stessi debbano estendersi le regole fissate dall'art. 2 del D.P.R. ult. cit. non rinvenendosi ragioni a supporto della disciplina diversa sottoposta al vaglio costituzionale.

Sempre con riguardo al sistema previdenziale dei notai la Corte è ancora intervenuta con la sentenza n. 155 del 13 maggio 1987 (in riv. cit., 1987,

p. 1168 e ss.). Decisione ove si dichiarava l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui non prevedeva la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte ai notai.

Come retro evidenziato, anche all'interno del sistema previdenziale degli iscritti alla Cassa del notariato, la Corte ha proceduto a uniformare la disciplina di settore a quella generale dei pubblici dipendenti non rinvenendosi ragione alcuna a sostegno della differente disciplina.

L'indagine per micro-sistemi continua con l'esame della giurisprudenza costituzionale riguardante i trattamenti pensionistici dei giornalisti.

Come accaduto per i precedenti che riguardavano il sistema previdenziale dei notai, anche in questo caso la decisione più risalente nel tempo è di rigetto della questione di legittimità costituzionale.

Nella sentenza n. 214 del 30 dicembre 1972 (in riv. cit., 1972, p. 2296 e ss.) si dichiarava, in riferimento all'art. 3/1° comma Costituzione, infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 9.11.1955 n. 1122.

A sostegno di tale soluzione si affermava che nel nostro ordinamento:

- a) non esiste un principio di carattere generale relativo alla sequestrabilità e pignorabilità degli stipendi e pensioni per determinati criteri, tra cui quelli relativi al pagamento dei tributi;
- b) esistono norme che escludono le pensioni erogate dall'Inps;
- c) alcuna analogia esiste fra la disposizione denunciata e quelle degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei geometri.

L'orientamento del giudice delle leggi muta con la decisione n. 209 del 18 luglio 1984 (retro cit.).

In questa sentenza il parametro costituzionale della medesima disciplina era rappresentato dagli artt. 24 e 29 della Costituzione e la Corte ha ritenuto che gli stessi fossero violati dalla disposizione del sistema previdenziale dei giornalisti, art. 1, che:

- da un lato fissava la solita regola generale di impignorabilità, incedibilità e insequestrabilità delle pensioni, delle indennità e degli assegni;
- dall'altro introduceva una deroga a tale principio limitata ai diritti "...dei pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative...".

La Corte supporta la propria decisione sulla scorta dell'art. 29, articolo all'interno del quale trova tutela il diritto agli alimenti al quale, corrisponde, l'obbligo da parte di chi è tenuto "...a non lasciare prove dei necessari mezzi di vita le persone legate dai vincoli più stretti" (riv. cit., p. 1430). Osserva la Corte che l'obbligo agli alimenti è "...uno degli elementi costitutivi più rilevanti..." della famiglia così come delineata dalla carta costituzionale.

Individuato il regime costituzionale della famiglia il giudice delle leggi compie un ulteriore passo, pone in relazione tale regime con l'art. 36 della Costituzione e ritiene che questo "...nel porre i criteri essenziali per la determinazione della retribuzione fa esplicito riferimento alle esigenze non soltanto del lavoratore, ma anche della famiglia che egli abbia costituito e verso la quale ha assunto, fra gli altri, l'obbligo *agli alimenti*".

Da tale assunto discende, secondo la Corte, che "...sarebbe illogico che il lavoratore obbligato agli alimenti possa legalmente sottrarsi a questo suo obbligo dopo avere fruito o mentre fruisce del trattamento economico corrispondente alla situazione familiare..." con la conseguenza che, continua il giudice, si lascerebbe il titolare del diritto agli alimenti privo di qualsiasi sostegno reddituale.

Una volta che la Corte ha acclarato l'illegittimità costituzionale della norma sottoposta al suo vaglio, non restava che individuare il *quantum*. Sotto il versante quantitativo il giudice ritiene di potere procedere all'applicazione di quanto fissato dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 e ciò in quanto la disposizione in questione "...può essere considerata di carattere generale..." (p. 1431).

L'opera della Corte, di uniformazione della disciplina, continua con le sentenze n. 572 del 22 dicembre 1989 (in Foro It., 1990, I, c. 2137 e ss.) e n. 468 del 22 novembre 2002 (per la quale v. retro).

Nella decisione n. 572 si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, primo comma, numero 1, del d.P.R. n. 180 del 1950, la pignorabilità per crediti alimentari delle rendite erogate dall'Inail.

Il modello interpretativo si dipana attraverso l'art. 3 e l'art. 29 della Costituzione uniformemente a quanto accaduto nella decisione "Inpgi" sul medesimo argomento, la n. 209 del 1984.

Il quadro giurisprudenziale di riferimento si chiude con la sentenza n. 55 del 6 febbraio 1991 (retro cit.), decisione ove si conferma la legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969 e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 180 del 1950.

Esaurito l'esame delle decisioni, il giudice delle leggi constata come la sua giurisprudenza abbia assunto con riguardo:

- a) alle pensioni come parametro generale la disciplina prevista per i dipendenti della P. A.;
- b) alle retribuzioni come parametro generale la disciplina prevista per i lavoratori privati.

Dall'adozione di questi due diversi metri di riferimento ne è scaturito, osserva il giudice, che:

- a) la retribuzione è stata integralmente restituita al novero dei beni sui quali, nei limiti previsti dalla legge, il creditore, qualunque sia la natura del credito può soddisfarsi;
- b) la pensione e tutto ciò che è alla stessa equiparato è un bene aggredibile, sempre nei limiti dalla legge fissati, ma soltanto da parte di alcuni creditori anch'essi specificamente individuati in ragione del credito.

Il quadro di riferimento generale si chiude con la sentenza n. 55 del 6 febbraio 1991 (retro cit.), decisione ove si conferma la legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969 e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 180 del 1950.

La Corte, esaurito l'esame delle proprie antecedenti posizioni in materia, ritiene di dovere riesaminare la questione sulla scorta di tale procedere argomentativo:

- a) vero che l'art. 38, secondo comma, della Carta costituzionale si ispira a criteri di solidarietà sociale e di pubblico interesse, criteri in forza dei quali deve garantirsi la corresponsione di un *minimum* la cui determinazione è riservata al legislatore;
- b) vero che la garanzia di un livello di pensione adeguato alle esigenze di vita "deve comportare" da un lato un dovere dello Stato, dovere da

- bilanciarsi con le esigenze della finanza pubblica, e sotto il profilo privatistico una compressione del diritto dei terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sulla pensione;
- c) è altresì vero però che tale compressione del diritto pecuniario del creditore non può essere totale e indiscriminata ma deve rispondere a criteri di ragionevolezza da individuare all'interno di un campo delimitato da un lato dal diritto del pensionato, costituzionalmente garantito, ad avere assicurati mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita e, dall'altro dal diritto dei creditori a non vedere sacrificato il proprio diritto oltre il limite rappresentato dal menzionato diritto del pensionato, sacrificio che sarebbe invece totale se si dovesse affermare l'intangibilità assoluta del trattamento pensionistico;
- d) in realtà, continua la Corte, il principio di impignorabilità assoluta vale solo per quella parte di pensione tesa ad assicurare i mezzi adeguati alle esigenze di vita garantiti dalla Costituzione;
- e) sostegno esterno a tale modello interpretativo è ravvisato nella decisione della Corte di Cassazione, n. 5761 del 1999 (in Foro It., 2000, I, c. 2019 e ss., con nota di F. Ferrara) che ritiene rilevabile d'ufficio per violazione di norme imperative la nullità del pignoramento della pensione di invalidità al di fuori dei limiti consentiti dal d.P.R. del 1950.

Effettuata questa ricostruzione la Corte osserva come rientri nel potere esclusivo del legislatore bilanciare le esigenze di tutela del credito e la garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, conseguendone pertanto che il concreto ammontare della parte di pensione soggetta al regime di impignorabilità spetta al legislatore,

La conclusione di tale iter argomentativo è la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 128 R.D.L. "nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS e non prevede, invece, l'impignorabilità – con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati – della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita e conseguentemente la pignorabilità della residua parte a norma dell'art. 545 cod. proc. civ., nei limiti del quinto della stessa".

Delineato il quadro di riferimento all'interno del quale si pone l'odierna decisione e il filo logico seguito dalla stessa per giungere alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sottoposta al suo scrutinio possono ora compiersi una serie di considerazioni.

La prima considerazione da fare attiene la circostanza che: mentre la sentenza riguarda le pensioni gli assegni e le indennità menzionate dall'art. 128, l'ordinanza del tribunale di Ragusa era limitata alle sole pensioni e poneva una questione di legittimità costituzionale delle norme sulla materia "...nella parte in cui escludono – a differenza di quanto disposto dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile con riguardo alle retribuzioni – la pignorabilità, nei limiti di un quinto, della pensione di vecchiaia erogata dall'INPS per crediti diversi da quelli vantati dall'INPS stesso e da quelli di natura alimentare". (punto 1. *Ritenuto in fatto*).

Se questi erano i limiti della questione delineati dal giudice *a quo* ne sarebbe dovuto discendere una parziale declaratoria di illegittimità costituzionale limitatamente alle pensioni.

Di converso la Corte costituzionale ha operato un'operazione chirurgica più vasta ed ha eliminato il divieto generale di pignoramento fissato dall'art. 128 non scorrendo che così facendo:

- a) si compiva un'opera ultronea rispetto a quanto richiesto per la soluzione del caso di specie (ove erano rilevanti solo gli spezzoni normativi rappresentati dal 1° comma dell'art. 69 e dall'ultimo periodo dell'art. 128);
- b) si passava, senza che fosse necessario per la soluzione del caso di specie e senza che sul punto fosse stata prospettata questione di legittimità, alla valutazione del divieto generale fissato dalla prima parte dell'articolo in commento, divieto che riguardava anche le indennità e gli assegni;
- c) si approdava alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultimo principio utilizzando uno strumento ermeneutico che è stato costruito per eliminare altro e diverso principio;
- d) l'art. 128 conteneva un divieto generale che riguardava pensioni, assegni e indennità e una deroga - in favore di determinati soggetti specificamente indicati, fra i quali non era annoverato l'I.N.P.S. e, nei confronti dei quali, non vi era limite alcuno di tipo pecuniario - a tale divieto che riguardava solo le pensioni, ne discende pertanto che si compie un errore logico quando si traspone un procedere argomentativo, idoneo per rimuovere dall'ordinamento la regola derogatoria in materia di pensioni del primo comma dell'art. 69 l. cit. e lo si utilizza per eliminare altro e diverso divieto, divieto che riguardava altri soggetti, cioè gli stabilimenti pubblici o di ricovero e anche altri benefici, senza che di questi ultimi si faccia menzione alcuna nel procedere argomentativo della decisione;
- e) si vuol dire su quest'ultimo aspetto che la Corte avrebbe dovuto anche spiegare perché è illegittima costituzionalmente quella disposizione che sottrae integralmente all'esecuzione gli assegni e le indennità, tutto ciò non è accaduto in quanto la Corte ha avuto *l'illusione* che a divieto generale corrispondesse deroga di pari ambito operativo, il che come dimostrato non è vero;
- f) da tutto ciò consegue che si è pervenuto a dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma il cui contenuto non è quello attorno cui ruota la sentenza in commento.

La seconda considerazione, interna al modello così come delineato dalla Corte, sfocia nell'osservazione che per la concreta efficacia della decisione sarà necessario l'intervento del legislatore a cui la Corte ha affidato il compito di individuare il *quantum* della pensione non pignorabile e, solo dopo questa individuazione si potrà quantificare, di risulta, l'ammontare della pensione sulla quale operare il pignoramento nei limiti del quinto (simile procedere, in materia pensionistica, è stato utilizzato dalla Corte, da ultimo nella decisione n. 417 del 1998 (in Giur. It., 1999, p. 910 e 911, con nota redazionale e, in generale sulle sentenze additive di prin-

cipio da ultimo: G. P. Dolso, Le sentenze additive di principio: profili ricostruttivi e prospettive, in *Giur. Costit.*, 1999, pp. 4111 e ss.), ove si dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 u. c. della legge 4 luglio 1959, n. 463 e, contestualmente, si rinviava al legislatore per l'individuazione dei criteri di quantificazione degli interessi dovuti nell'ipotesi di rimborso di contribuzione indebitamente versata).

Sotto quest'ultimo aspetto pare utile soffermarsi sulla circostanza che il reddito su cui conta il pensionato potrebbe non essere esclusivamente costituito dalla prestazione pensionistica conseguendone, a livello di politica del diritto, pertanto, la difficoltà di individuazione di un unico parametro limite al pari di quel che accade per i crediti retributivi.

Ancora, la declaratoria attiene il solo pignoramento mentre la disposizione prevede anche il divieto di cessione e sequestro, ne consegue che la declaratoria di incostituzionalità ha lasciato in piedi:

- a) il divieto generale di cessione e sequestro per assegni e indennità;
- b) la deroga generale nei limiti fissati dalla disposizione per la cessione e il sequestro della pensione.

Si prosegue in queste, necessariamente non approfondite, osservazioni fermando l'attenzione su altro passo della decisione, laddove si dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969 "...dal momento che, con tale norma, il legislatore non altro ha fatto che prevedere limiti e modalità attraverso le quali un creditore qualificato (l'INPS, per indebite prestazioni ovvero per omissioni contributive) può assoggettare a pignoramento un quinto dell'intero ammontare della pensione". (punto 11), *Considerato in diritto*).

L'assunto è certamente condivisibile ma solo se si leggono i commi secondo e terzo dell'articolo in questione; non è più condivisibile né sostenibile se lo si traspone per vagliare il primo comma dell'art. 69.

Comma che costituiva lo specifico oggetto, unitamente all'art. 128 r.d.l. cit., dell'ordinanza del giudice di merito e che, a quanto pare, è stato ignorato dal giudice delle leggi.

Questo comma contiene, come retro evidenziato, l'introduzione di un nuovo principio derogatorio al divieto contenuto nella prima parte del primo comma dell'art. 128, principio che si sostanzia nel possibile sequestro, pignoramento e cessione di pensioni, assegni e indennità nei limiti di un quinto per crediti vantati dall'I.N.P.S. e scaturiti da prestazioni indebite o da omissioni contributive.

Ne consegue pertanto che la Corte avrebbe dovuto procedere, quale conseguenza logica del suo iter argomentativo, alla declaratoria di illegittimità costituzionale di questa norma e non solo dell'art. 128, il che non è accaduto.

Da rilevare, sotto quest'aspetto, che l'iter decisionale su cui si radica la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 128, si ataglia perfettamente alla norma che, invece, si è salvata.

Da tale situazione ne discende, *per assurdo*, che eliminato dal nostro ordinamento l'art. 128 r.d.l. cit. rimane ancora il primo comma dell'art. 69 l. cit., ogni ulteriore commento appare un fuor d'opera.

Infine, condivisibile, all'interno della *ratio decidendi* seguita dal Collegio,